

MARTINA CAMELI

**Notai vescovili, notai chierici, notai con duplice nomina
nella chiesa ascolana del XIII secolo ***

Punto di partenza di quanto si dirà è il riconoscimento del carattere 'notarile' della Chiesa italiana del Duecento, rilevato oltre trent'anni or sono da Robert Brentano nell'esame comparativo-contrastivo con la Chiesa inglese ¹. Tale considerazione è certamente valida anche per la

* Questo contributo costituisce la versione distesa di un intervento letto al convegno *Notai e Chiese*, tenuto a Padova il 19 e 20 marzo 2003, i cui atti saranno pubblicati nel numero XI (2004) dei «Quaderni di storia religiosa». Rispetto alla stesura per gli Atti, la presente versione, qui pubblicata con il consenso dei curatori Attilio Bartoli Langeli e Antonio Rigon, risulta assai modificata, seppure non nella sostanza, e allargata a comprendere i paragrafi 'I notai al servizio dei vescovi di Ascoli' e '*Ne clericis sint tabelliones*', che in quella non avevano trovato spazio. Desidero qui ringraziare tanto i suddetti curatori che il Direttore e la Redazione di *Scrineum*, nelle persone di Michele Ansani, Antonella Ghignoli e Antonio Olivieri, che mi sono stati larghi di disponibilità e di utili suggerimenti.

Sigle archivistiche utilizzate:

ASD: Archivio Storico Diocesano di Ascoli Piceno:

ACV: Archivio della Curia Vescovile

ACAP: Archivio Capitolare, seguito da una lettera alfabetica che indica la sezione in cui il documento è conservato, e dal numero del documento o del libro.

ASAP: Archivio di Stato di Ascoli Piceno:

ASCA: Archivio Storico del Comune di Ascoli:

ASA: Archivio Segreto Anzianale

ANDAP: Archivio Notarile Distrettuale Ascoli Piceno

SAM, cass. n. / t. n.: Monastero di Sant'Angelo Magno. Le indicazioni che seguono rimandano rispettivamente al cassetto in cui le pergamene sono conservate, e alla relativa trascrizione del documento nei tomi redatti nel corso del XVIII secolo.

¹ Sul procedimento 'in negativo' adottato da Brentano nella ricerca alla base di *Due Chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo*, Bologna 1972 (Princeton 1968), si veda C. VIO-

Chiesa ascolana: da essa si prenderanno le mosse per studiare e chiarire il rapporto che legava a doppio filo i notai ai vescovi ascolani, per far luce su alcuni aspetti del notariato ascolano e, in definitiva, per dar conto di alcune innegabili peculiarità di una Chiesa 'di frontiera', geograficamente e politicamente sospesa tra Stato della Chiesa (o *Patrimonium beati Petri*)² e Regno di Sicilia e tra obbedienza alla Sede apostolica e naturale inclinazione verso la *pars Imperii*.

Questi gli obiettivi programmatici del presente lavoro. Un'unica avvertenza riguarda la provenienza della documentazione su cui questo studio si basa. Essa è esclusivamente ecclesiastica, appartenendo ai fondi dell'Archivio Capitolare della Chiesa cattedrale di Ascoli Piceno (che raccoglie anche documentazione vescovile *tout court*)³ e del monastero cittadino di S. Angelo Magno, che all'epoca qui presa in considerazione accoglieva monache benedettine provenienti dalle più importanti famiglie locali. La limitatezza della base documentaria è imposta dalla stessa situazione ascolana, che per il secolo XIII non fornisce o quasi materiali di altra e diversa provenienza: sono infatti andati in massima parte distrutti – per fare qualche esempio – i fondi più antichi dell'archivio comunale, e in maniera completa quelli dell'archivio notarile⁴.

LANTE, *Introduzione all'edizione italiana*, pp. IX-XXIV, come di recente messo in rilievo da S. MERLI, «*Qui seminat spiritualia debet recipere temporalia*». *L'episcopato di Città di Castello nella prima metà del Duecento*, in «*Mélanges de l'École Française de Rome – Moyen Âge*», 109 (1997), p. 271.

² Sui termini principalmente usati per definire i possessi temporali della Chiesa vedi ora S. CAROCCI, «*Patrimonium beati Petri e sfidelitas: continuità e innovazione nella concezione innocenziana dei domini pontifici*», in *Innocenzo III. Urbs et orbis*. Atti del Congresso Internazionale (Roma, 9-15 settembre 1998), a cura di A. Sommerlechner, I, Roma 2003, pp. 668-690, in particolare pp. 670-681.

³ Brevi note sui due archivi in M. CAMELI, *Sulle tracce del «Liber catasti» della Chiesa ascolana: una ipotesi di ricostruzione*, in «*Rivista di storia della Chiesa in Italia*», 56/2, (2002), p. 349, n. 1.

⁴ Sul patrimonio documentario ascolano in generale, ma anche sui singoli fondi d'archivio, non esistono studi o visioni d'insieme. Cenni sulla documentazione comunale e sulle sue principali vicende in G. MORICHETTI, *Archivio di Stato di Ascoli Piceno*, in *Guida generale degli Archivi di Stato Italiani*, I, Roma 1981, pp. 393-407, che è da vedere

1. Notai e vescovi: un doppio legame

Un discorso sul notariato ascolano del XIII secolo non può prescindere dall'affrontare il tema delle temporalità vescovili. Risulta infatti, dalle sottoscrizioni notarili, che molti notai attivi nel corso del XIII secolo al servizio dell'episcopato e di altre istituzioni religiose cittadine avessero ricevuto dal vescovo l'autorizzazione ad esercitare l'attività notarile. I presuli ascolani esercitavano, nel periodo considerato, prerogative di tipo fiscale e in genere di natura pubblica che erano state loro formalmente concesse nei due secoli precedenti da papi ed imperatori, e che consistevano nel diritto di coniare moneta e di fare mercato dentro e fuori la città, di riscuotere il fodro e di esercitare la giurisdizione (con l'attribuzione al vescovo di tutto quanto spettava all'imperatore in termini di placito e di censura e potestà)⁵.

Queste concessioni, o meglio, probabilmente, questi riconoscimenti al vescovo del *districtus* e di alcuni *iura regalia*, definiscono la sua posizione e il suo ruolo in ambito cittadino e comitatino: una superiore autorità che, in virtù dell'inserimento del potere pubblico nella sfera patrimoniale dell'episcopato prima e di una concessione giuridicamente feudale più

anche, alla p. 403, per informazioni sul fondo notarile del distretto di Ascoli Piceno, i cui primi protocolli conservati risalgono agli anni Ottanta del Trecento.

⁵ Si vedano le concessioni dei papi Leone IX (1052) e Vittore II (1056) in ACAP, B, 1 e 2: P. F. KEHR, *Italia Pontificia*, IV (*Umbria, Picenum, Marsia*), Berlino 1909 (= Berlino 1961), pp. 149-150, nn. 6 e 8. I diplomi imperiali, originali o in forma di originale, sono conservati in un discreto numero presso lo stesso ACAP, A: 4 (Corrado II del 1037), 5 (Enrico III del 1045), 7 (Enrico III del 1055), 8 (Lotario III del 1137), 9 (Corrado III del 1150), 10 (Federico II del 1185), 13 (Federico II del 1208), 14 (Ottone IV del 1209). Le rispettive edizioni critiche, tranne quella del diploma di Ottone IV, sono in *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae* (d'ora in avanti abbreviato semplicemente in MGH, *Diplomata*), IV, Berlino 1957, n. 203, pp. 273-275; V, Berlino 1957, n. 140, pp. 175-176 e n. 341, pp. 465-467; VIII, Monaco 1980, n. 118, pp. 188-190; IX, Vienna-Colonia-Graz 1969, n. 226, pp. 399-402; X/IV, Hannover 1990, n. 917, pp. 181-183; XIV/I, Hannover 2002, n. 78, pp. 153-155.

tardi, agiva in «supplenza del regno»⁶, esercitando diritti che normalmente erano di competenza imperiale⁷.

⁶ Cfr. G. TABACCO, *La sintesi istituzionale di vescovo e città in Italia e il suo superamento nella res publica comunale*, in ID., *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino 1979, pp. 397-427, in particolare p. 399 per l'espressione riportata (già edito con il titolo *Vescovi e comuni in Italia*, in *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo*, a cura di C.G. Mor e H. Schmidinger, Bologna 1979, pp. 253-282) e ID., *L'allodialità del potere nel medioevo*, in «Studi medievali», s. III, 11 (1970), pp. 565-615, ora in ID., *Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel Medioevo*, Torino 2000, pp. 15-66.

⁷ Sulla nozione di 'pubblico' cfr. G. TABACCO, *Allen et fief considérés au niveau politique dans le royaume d'Italie (Xe-XIIe siècles)*, in «Cahiers de civilisation médiévale. Xe-XIIe siècles», XXIII (1980), pp. 3-15, ora, col titolo *Allodio e fendo considerati a livello politico nel regno d'Italia (sec. X-XII)*, in ID., *Dai re ai signori* cit., pp. 67-87. Riguardo alla consolidata, e indiscriminata, attribuzione del titolo comitale ai vescovi di Ascoli da parte della storiografia locale si fa notare come le fonti non offrano testimonianze dirette. L'origine di esso va senz'altro ricercata in una lunghissima tradizione storiografica che risalirebbe addirittura alla fine del XII secolo, quando fu composto, dal diacono Lino, un *Compendio* dell'opera in due libri scritta dal vescovo ascolano Trasmondo (il cui episcopato si collocherebbe negli anni sessanta del XII secolo) dedicata alla *Storia della Chiesa ascolana*. Nel *Compendio* il diacono afferma che nell'anno 1010 si sarebbe avuta, per la prima volta, l'investitura del comitato al vescovo Emmo da parte di papa Sergio IV. Cfr. [F.A. MARCUCCI], *Saggio delle cose ascolane e de' vescovi di Ascoli nel Piceno. Dalla fondazione della Città fino al corrente secolo decimottavo, e precisamente all'Anno mille settecento sessantasei dell'era volgare*, Teramo 1766, pp. CLIX-CLX (sulle opere del vescovo Trasmondo e del diacono Lino) e p. CCXVII (sull'investitura al vescovo Emmo). Inutile dire che entrambe queste opere sono oggi perdute. Così KEHR, *Italia pontificia* cit., p. 149 n. 5, nel registrare la concessione di Sergio IV: «Notitiam hanc omnino repudiamus». Il 'mito' del vescovo-conte ascolano ha poi trovato alimento nelle concessioni di *civitas et comitatum* da parte imperiale (vedi documenti indicati sopra, nota 5) e in tutta quella serie di fraintendimenti ed erronee interpretazioni storiografiche e giuridiche di simili concessioni che hanno portato, a livello generale e non più solo locale, ad assimilare i vescovi a meri funzionari di re ed imperatori. Per quanto riguarda il panorama storiografico, si vedano almeno i lavori di G. Sergi e, in particolare, *Poteri temporali del vescovo: il problema storiografico*, in *Vescovo e città nell'alto Medio Evo: quadri generali e realtà toscane*. Atti del Convegno internazionale di studi (Pistoia, 16-17 maggio 1998), Pistoia 2001, a cura di G. Francesconi, pp. 1-16; ma anche R. BORDONE, *I poteri di tipo comitale dei vescovi nei secoli X-XII*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medio Evo: marchesi, conti e visconti nel Regno italico (secc. IX-XII)*. Atti del terzo convegno di Pisa (18-20 marzo 1999), Roma 2003, pp. 103-122. Per tornare ai vescovi ascolani, si deve riconoscere che, almeno in un caso, si è registrato un

Tra i poteri di tipo pubblico riconosciuti ai vescovi ascolani non vi è, sin qui, la menzione esplicita della facoltà, che pure doveva sicuramente essere inclusa nel pluricomprensivo termine ‘regalie’⁸, di nominare funzionari locali: fra i quali, appunto, i notai⁹. Una concessione in tal senso arriverà, diretta e esplicita, nel 1231 da parte di papa Gregorio IX. Questi, che nella diuturna lotta tra Sede apostolica ed Impero per il controllo della Marca d’Ancona e delle altre terre contese dell’Italia centrale, aveva ottenuto – con la pace di S. Germano e Ceprano del 1230 –, la formale rinuncia di Federico II alla Marca, andava organizzando tramite appositi

fatto particolarmente solenne ed unico nel quadro locale, che potrebbe giustificare l’attribuzione solo *ad personam*, si badi, ad un presule del titolo comitale – peraltro non adottato dallo stesso. Si tratta del diploma con cui Corrado III nel 1150 investe il vescovo Presbitero delle regalie e lo accoglie *in consortium principum nostrorum*, restituendogli *per corporalem investituram* tutti i beni e i diritti che alla Chiesa ascolana erano stati sottratti nel tempo e concedendogli *alia que a nobis petiit*, oltre alle consuete conferme del *comitatum Esculanum ex integro* e della *civitatem Esculanam cum toto imperiali districtu*. L’adozione da parte dei presuli ascolani del titolo di *comes palatinus*, associato a quello di *princeps Esculanus*, per quanto se ne sa finora, non risulta attestata almeno fino alla metà del XIV secolo, quando, col vescovo Isacco Bindi (1343-1353 e 1355-1358) e i suoi successori, i due titoli onorifici iniziano ad essere usati abitualmente nelle *intitulationes* dei documenti vescovili. Cfr. ACV, Bollari, n. 2 (1351-1364), ad es. cc. 12r, 115r, 120r. La formula usata comunemente fino a Rinaldo IV (1317-1343) sembra invece essere *Dei gratia episcopus Esculanus*. Cfr. *ivi*, Bollari, n. 1 (1330-1336).

⁸ Vedi G. CENCETTI, *La «rogatio» nelle carte bolognesi. Contributo allo studio del documento notarile italiano nei secoli X-XII*, in «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», n.s. VII (1960), p. 79, ora in *Notariato medievale bolognese*, I (*Scritti di Giorgio Cencetti*), Roma 1977, pp. 217-352, p. 281.

⁹ Per notizie sulle autorità cui competeva il rilascio del cosiddetto *privilegium creandorum notariorum* si rimanda alle osservazioni e alle indicazioni bibliografiche di G. PETRONIO NICOLAJ, *Per una storia della documentazione vescovile aretina dei secoli XI-XIII. Appunti paleografici e diplomatici*, in «Annali della Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari dell’Università di Roma», 17-18 (1977-1978), pp. 167-168 e note 179 e 180, con riferimenti anche alle opere di Ranieri da Perugia e Rolandino Passeggeri. Si veda ora anche A. MEYER, *Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert*, Tübingen 2000, pp. 12-47.

funzionari – i rettori¹⁰ – l'amministrazione e il governo papale diretto su quelle terre. In questo quadro di generale riorganizzazione amministrativa si deve inserire la lettera indirizzata da Gregorio IX il 5 novembre al vescovo di Ascoli Marcellino: il pontefice, considerando la Chiesa ascolana «Sedis apostolice filiam specialem» e il presule «personam [...] nobis fide notam et devotione probatam», affidava a quest'ultimo, per governarlo a nome della Chiesa di Roma e per il censo annuo di 100 lire volterrane, «comitatum Esculanum cum iurisdictione ac iuribus, redditibus et pertinentiis omnibus ad ecclesiam Romanam spectantibus et specialiter potestate ibidem creandi tabelliones»¹¹.

Si ha così la prima ed unica attestazione oggi nota del conferimento di tale facoltà ai presuli ascolani. Di fatto, tuttavia, essi esercitavano questo diritto da almeno quarant'anni, se un documento del 1190 ci tramanda memoria di un *Aczolinus episcopalis aule notarius*, che sottoscrive altri due documenti nel 1192 con la medesima qualifica¹². Si può certamente interpretare tale qualifica come un chiaro riferimento alla 'potestas' dalla quale il notaio traeva l'autorità per il perfezionamento e dunque il conferimento della validità giuridica ai propri documenti, allo stesso modo in cui le qualifiche «sacri palacii/imperiali aule notarius» rimandavano a una derivazione regia o imperiale di quell'autorità¹³.

¹⁰ W. HAGEMANN, *L'intervento del duca Rainaldo di Spoleto nelle Marche nel 1228/1229*, in *Le Marche nei secoli XII e XIII. Problemi e ricerche*. Atti del VI Convegno del Centro di studi storici maceratesi, [Macerata 1972] (= «Studi Maceratesi», 6), pp. 27-44, p. 44. Per un ampio sguardo sulla figura istituzionale del rettore dello Stato pontificio vedi G. ERMINI, *I rettori provinciali dello Stato pontificio da Innocenzo III all'Albornoz*, già in «Rivista di storia del diritto italiano», IV (1931), pp. 29-104, ora in Id., *Scritti storico-giuridici*, a cura di O. Capitani e E. Menestò, Spoleto 1997, pp. 573-648 e, nello stesso volume, *Stato e Chiesa nella monarchia pontificia dei secoli XIII e XIV*, già apparso in «Rivista di storia del diritto italiano», V (1932), pp. 583-629, che si sofferma particolarmente sulla figura del rettore *in spiritualibus*.

¹¹ Cfr. *Le Liber Censuum de l'Église de l'Église Romaine*, a cura di P. FABRE e L. DUCHESNE, I, Paris 1910, n. CLXXXIII, pp. 447-448.

¹² I docc. citati in ACAP, C, 1; ivi, F, *Liber quartus*, c. 30r (p. 58), doc. 1; ivi, C, 2.

¹³ Che la qualifica indicata dai notai faccia riferimento all'autorità dalla quale essi hanno ricevuto l'investitura piuttosto che alludere al rapporto professionale con il committente, è affermato anche da E. BARBIERI, *Notariato e documento notarile a Pavia (secoli XI-*

Qualifiche identiche o simili a quella usata da *Aczolimus* ricorrono nelle sottoscrizioni di *Valens* (a. 1197)¹⁴, *Gregorius* (*episcopalis palatii tabellio*, anni 1212 e 1215)¹⁵, *Salimbene* (semplicemente *pontificalis aule notarius* negli anni 1218 e 1219, mentre a partire dal 1231 accosterà a questa anche la qualifica di notaio nominato dall'imperatore Federico II)¹⁶. A quest'uso si alterna quello proprio di altri notai che invece sono soliti sottoscrivere i documenti da essi prodotti indicando esplicitamente di essere stati costituiti nella loro professione da un vescovo ascolano, del quale è sempre ricordato il nome. Il primo caso di questo genere a noi noto è quello di *Accurrens* che, sottoscrivendo tre documenti nel 1208, 1212 e 1225 si dice *ab episcopo Rainaldo notarius constitutus*¹⁷. Negli anni successivi seguiranno prima cinque notai costituiti dal vescovo Pietro (dei quali due si qualificano *tabellio*, uno gode prima della nomina vescovile, poi di quella imperiale):

Petrus ab episcopo Petro notarius constitutus (1224, 1229 [due attestazioni], 1240) — ACAP, A, 11; SAM, III, 30 / t. I, LI; III, 31 / t. I, LII; ACAP, E, 2, c. 1v, doc. 1.

Amicus ab episcopo Petro notarius constitutus (1229, 1230, 1235 [tre attestazioni], 1240, 1245) — SAM, III, 29 / t. I, L; IV, 1 / t. I, LIII; IV, 19 / t. I, LXXI; IV, 21 / t. I, LXXIII; IV, 22 / t. I, LXXIV; V, 3 / t. I, XCI; V, 21 / t. I, CXV.

Deustallevi ab episcopo Petro tabellio constitutus (1232) — SAM, IV, 6 / t. I, LVIII.

Iulius ab episcopo Petro tabellio constitutus (1237) — SAM, IV, 29 / t. I, LXXX.

XIV), Firenze 1990 (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pavia, 58) pp. 13-14 e 36-38.

¹⁴ ACAP, F, *Liber quartus*, c. 5v (p. 9) doc. 2.

¹⁵ SAM, III, 7 / t. II, DLXIX e III 9 / t. I, CCCXXX.

¹⁶ SAM, III, 11 / t. II, DLXXI e III, 12 / t. II, DLXXII; con la duplice nomina: Id., IV, 2 / t. I, LIV (documento in copia del 1257); IV, 8 / t. I, LX; IV, 10 / t. I, LXIII; IV, 12 / t. I, LXVI; IV, 27 / t. I, LXXVIII; ACAP, F, *Liber quartus*, c. 7v (p. 13).

¹⁷ SAM, III, 5 / t. I, XXXII; IV, 6 / t. II, DLXVIII e IV, 22 / t. I, XLVI. Il vescovo in questione è Rinaldo I.

Gentilis primo ab episcopo Petro, secundo a domino Friderico Romanorum imperatore notarius constitutus (1237, 1243 [24 attestazioni]) – ACAP, F, *Liber quartus*, c. 5v (p. 9) doc. 1 (copia di un documento del 1237). Egli era uno dei redattori degli originali poi trascritti in ACAP, F, *Liber quartus*, c. 1v, docc. 1, 2, 3; c. 2v (p. 3), docc. 2, 3; c. 34r, docc. 1, 2, 3; c. 35v, docc. 1, 2, 3; c. 36r, docc. 1, 2, 3, c. 37r, docc. 1, 2, 3; ACAP, E, 2, c. 1v, doc. 2, 3; c. 2r, docc. 1, 2, 3, 4; ACAP, E, 3, c. 1v, docc. 1, 2, 3¹⁸;

poi due costituiti dal vescovo Marcellino, dei quali uno nominato quand'egli era ancora solo *electus* alla Chiesa ascolana. Essi aggiungono alla menzione della nomina vescovile anche quella del legato apostolico (ma su di essi si tornerà):

Gualterius a domino Herrico Marchie legato et ab episcopo Marcellino notarius constitutus (1231, 1243, 1248) – Cfr. SAM, IV, 3 / t. I, LV; ACAP, F, *Liber quartus*, c. 2v (p. 3), doc. 1 (copia del 1320); SAM, V, 27 / t. I, CXXI.

Rogerus a domino Henrico apostolice Sedis legato et ab electo episcopo Marcellino esculane Ecclesie quondam episcopo notarius constitutus (1238) – Cfr. SAM, IV, 7 / t. I, LIX.

Diversa da quelle menzionate, nella formulazione, è la qualifica espressa nel gennaio 1298 da *Antonius Petri de Ceresia*, che si dichiara *ab auctoritate Ecclesie esculane publicus dicte Ceresie notarius constitutus*¹⁹. L'adozione del termine *auctoritate* si era affermata già a metà del XII secolo – ma divenne usuale all'epoca di Federico II la qualifica «imperiali auctoritate»²⁰ – e denuncia l'imitazione di un uso che diventerà normale a partire dal secolo seguente anche in ambito apostolico²¹.

¹⁸ Per *Gentilis* vedi CAMELI, *Sulle tracce del «Liber catasti»* cit., pp. 366-367.

¹⁹ SAM, XI, 11 / t. I, CCCXVII.

²⁰ G. BATTELLI, *I notai «imperiali auctoritate» nelle Marche al tempo di Federico II (1220-1250)*, in *Federico II e le Marche*. Atti del Convegno di studi, Jesi, 2-4 dicembre 1994, a cura di C.D. Fonseca, Roma 2000 (Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II, 1194-1994, Atti di Convegni, 5), pp. 221-242, pp. 222-223. Un cenno anche in Barbieri, *Notariato e documento notarile* cit., p. 41.

²¹ G. BATTELLI, *I notai pubblici di nomina papale nel Duecento. Proposta di una ricerca d'interesse europeo*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 36 (1998), pp. 59-106, in special modo a p. 67.

Certamente la *potestas faciendi notarios* dei vescovi ascolani non è un *unicum* nella realtà italiana. Senza ricorrere al famoso diploma di Ottone I alla Chiesa di Parma del 962²², basti qui ricordare come sia stata rilevata la stessa prerogativa per i vescovi di Arezzo, che «rivendicando la *plenam iurisdictionem ab Imperio constituendi notarios*, a partire dagli anni '40 [del XIII secolo] investono notai»²³ – e certo questa data è significativa se si pensa che nel 1236 fu trasferito alla sede di Arezzo quel Marcellino già a capo della Chiesa di Ascoli²⁴, prima come *electus* poi come vescovo, sin dal 1229²⁵; e come a Fermo, i notai locali «alla qualifica imperiale aggiungano

²² MGH, *Diplomata*, I, Berlino 1956, n. 239 pp. 332-334. Vedi G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti*, Spoleto 1977, p. 55 e n. 159; ma soprattutto la lettura di questo famoso diploma offerta da MEYER, *Felix et inclitus notarius* cit., pp. 25-27, e per contro, quella di W. HUSCHNER, *Transalpine Kommunikation im Mittelalter. Diplomatische, kulturelle und politische Wechselwirkungen zwischen Italien und dem nordalpinen Reich (9.-11. Jahrhundert)*, Hannover 2003 (Schriften der MGH, Band 52/I-III), I, pp. 107-112, e II, pp. 913-929, in particolare pp. 924-925. Infine si veda O. GUYOTJEANIN, *Les pouvoirs publics de l'évêque de Parme au miroir des diplômes royaux et impériaux (fin IXe – début XIe siècle)*, in *Liber largitorius. Études d'histoire médiévale offertes à Pierre Toubert par ses élèves*, réunies par D. Barthélemy et J.-M. Martin, Genève 2003, pp. 15-34, specialmente alle pp. 16-21.

²³ PETRONIO NICOLAJ, *Per una storia della documentazione* cit., p. 167.

²⁴ Il 16 agosto 1236 Marcellino risulta già trasferito alla diocesi di Arezzo. Per questo motivo Gregorio IX affida la procura dei beni della Chiesa ascolana all'arciprete e ai canonici di Ascoli Presbitero *de Gisone Criscentii* e Giovanni *Alexii*. Cfr. L. AUVRAY, *Les registres de Grégoire IX*, II, Paris 1907 col. 462, n. 3286; FRANCHI, *Ascoli Pontificia*, I (dal 342 al 1241), Ascoli Piceno 1996, n. 112, p. 135. Non è da escludere, nonostante il riconoscimento di non colpevolezza da parte di Gregorio IX, che lo spostamento alla diocesi aretina fosse legato all'accusa rivolta a Marcellino da alcuni cittadini ascolani che lo ritenevano il mandante dell'uccisione di un loro familiare: AUVRAY, *Les registres* cit., II, coll. 343-344, n. 3073; FRANCHI, *Ascoli Pontificia* cit., I, n. 111, p. 134.

²⁵ Le primissime notizie relative a Marcellino sono del dicembre 1229 e riguardano il ricevimento degli omaggi e dei giuramenti di fedeltà resi dai nobili della città di Ascoli alla Chiesa ascolana. Cfr. ACAP, F, *Liber quartus*, c. 27r (p. 52) (copia del 1247). Già questa prima 'mossa', legata alla ricognizione e perciò alla riaffermazione delle proprietà e dei diritti della Chiesa ascolana da parte del presule eletto aiuta ad intendere la personalità e le finalità dell'azione di governo di questo energico personaggio. Egli fu in se-

spesso il riferimento alla nomina del vescovo»²⁶. Inoltre, si è visto come in un frammento inedito di formulario vescovile padovano dei primi anni del XIV secolo fossero contenute «formule riguardanti la nomina vesco-

guito legato di Gregorio IX per restaurare la pace in Lombardia: cfr. MGH, *Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae*, I, Berlino 1983, n. 679 p. 578, n. 680 p. 579, n. 682 p. 580, n. 683 p. 581, n. 684 p. 582, n. 685 pp. 582-583; AUVRAY, *Les registres* cit., II, coll. 341-342 nn. 3067 e 3068, col. 342 n. 3069, col. 341 n. 3060, col. 341 nn. 3061-3066, col. 342 n. 3070, coll. 342-343 n. 3071, col. 343 n. 3072; FRANCHI, *Ascoli Pontificia* cit., I, n. 107 p. 130, n. 108 p. 131, n. 109 p. 132, n. 110 p. 133; dallo stesso papa fu nominato rettore della Marca Anconetana: cfr. AUVRAY, *Les registres* cit., III, Paris 1955, coll. 333-334 nn. 5322-5325, coll. 341-342 nn. 5340 e 5341, col. 417 n. 5852, col. 514 n. 6033 e MGH, *Epistolae saeculi XIII*, I, n. 788 pp. 695-696, n. 794 p. 702, n. 795 pp. 702-703, n. 799 pp. 705-706. Strenuo sostenitore dei diritti del Papato contro l'Impero, sembra sia stato ucciso su ordine di Federico II. Sulla ricca, complessa e finora non sufficientemente indagata figura di Marcellino, si vedano lo studio di M.E. GRELLI, A. ANSELMI, *Il vescovo Marcellino Pete e Federico II*, in *Federico II e le Marche*, pp. 85-98 ed alcune rapide notizie in N. KAMP, *Capocci, Raniero*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (in seguito abbreviato *DBI*), 18, Roma 1975, p. 614. Ma sulla sua vita e le sue vicende, ancora controverse, disponiamo anche di una informata *Dissertazione* del cav. Lorenzo Guazzesi, accademico della Crusca *intorno a Marcellino vescovo d'Arezzo*, in *Raccolta d'opuscoli scientifici e filologici*, XLVII (*al Nobile Sig. Conte Francesco Beretta*), Venezia 1752, pp. 163-211, che, tutta condotta secondo i criteri consueti dell'epoca, rilegge e riguarda «al lume d'una chiara lucerna Critica» la storia di Marcellino al fine di «indagar le cagioni» della «credenza» della «morte ignominiosa del nostro Vescovo Marcellino, che si è supposto sin ora crudelmente ucciso dall'Imperador Federigo II» e «togliere dunque, ed abbattere una così mal fondata opinione». Benché forse troppo severa e in parte sviata dalla fervida ed urgente necessità di eliminare qualsiasi «falsità» – l'autore giunge addirittura a negare, in qualche passaggio, il ruolo storico di Marcellino quale rettore della Marca anconetana e incaricato dal papa di curare i *negotia* della Chiesa, compiti invece testimoniati dalle lettere pontificie – questa *Dissertazione* merita senz'altro di essere segnalata per il rigore e l'acutezza con cui è svolta e, non ultimo, anche per il fatto di non essere nota alla storiografia locale. Per tornare alla questione della facoltà vescovile di nominare notai, può essere di qualche rilievo la suggestione che Marcellino, fatta propria la consuetudine dei vescovi ascolani di 'fare' i notai, potrebbe averla portata con sé ed instaurata nella sede aretina. Non per niente il primo *privilegium* di investitura dell'ufficio notarile di cui siamo a conoscenza concesso da un vescovo aretino è proprio emesso da Marcellino: PETRONIO NICOLAJ, *Per una storia della documentazione* cit., p. 167 e n. 181.

²⁶ BATTELLI, *I notai «imperiali auctoritate»* cit., p. 226 n. 19.

vile di un notaio per autorità papale» (nel caso specifico, la concessione era di Clemente V)²⁷; e come la nomina vescovile dei notai venisse fatta risalire a una precisa disposizione del Capitolare Teodonense dell'805 («ut unusquisque episcopus aut abbas vel comes suum notarium habeat»)²⁸. Non si può certo affermare che il provvedimento imperiale implicasse necessariamente la potestà vescovile di istituire notai e non piuttosto la possibilità o il diritto, o forse anche l'obbligo, per il vescovo di un ricorso costante e duraturo quando non esclusivo all'opera di un 'normale notaio'²⁹.

Non risulta ancora chiaro se i vescovi ascolani esercitassero questa prerogativa per auto-attribuzione (nel senso di diritto 'usurato', vale a dire esercitato prima di fatto e poi sanzionato da un'autorità superiore) o per

²⁷ B. PAGNIN, *Note di diplomatica episcopale padovana*, già in *Miscellanea di scritti vari in memoria di A. Gallo*, Firenze 1956, pp. 563-588, ora in *La memoria delle Chiese. Cancellerie vescovili e culture notarili nell'Italia centro-settentrionale (secoli X-XIII)*, a cura di P. Cancian, Torino 1995, pp. 17-40 (cui si fa qui riferimento), p. 21.

²⁸ MGH, *Leges*, II, *Capitularia regum Francorum*, I, Hannover 1960, p. 121. La citazione è da PAGNIN, *Note di diplomatica* cit., p. 19; nello stesso volume *La memoria delle Chiese* cit., si veda anche G.G. FISSORE, *Problemi della documentazione vescovile astigiana per i secoli X-XII* (già in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXI, 1973, pp. 417-510), pp. 43 e n. 6. Per un'interpretazione più articolata di questo, ma anche di altri provvedimenti carolingi-ottoniani specificamente riguardanti l'attività notarile dei chierici – per cui si rimanda qui oltre, al paragrafo *Ne clerici sint tabelliones* – si veda E. PETRUCCI, *An clerici artem notariae possint exercere*, in *Studi storici in onore di Ottorino Bertolini*, II, [Pisa, 1972], pp. 553-598, pp. 561-569.

²⁹ Si vedano, a questo proposito, le osservazioni di G. NICOLAJ, *Note di diplomatica vescovile italiana (secc. VIII-XIII)*, in *Die Diplomatie der Bischofsurkunde vor 1250 – La diplomatie épiscopale avant 1250*, Referate zum VIII Internationalen Kongress für Diplomatie, Innsbruck, 27 September – 3 Oktober 1993, a cura di C. Haidacher e W. Köfler, Innsbruck 1995, pp. 377-392, p. 389 n. 33, originate dall'analisi di alcuni passi dei diplomi concessi da Ugo e Lotario nel 942 al vescovo di Reggio e da Ottone I nel 962 al vescovo di Parma e di altri capitolari carolingi relativi al notariato. L'autrice ritiene che i suddetti passi «riguardino l'organizzazione dei notai e non una loro 'ufficialità' derivante da una nomina pubblicistica», polemizzando con G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano* (= *Studi storici sul notariato italiano*, II), Roma 1975, in particolare pp. 185-186 e *passim*.

concessione da parte di imperatori³⁰ o papi³¹, la cui testimonianza documentaria potrebbe facilmente essere andata perduta nel corso dei secoli; e benché ancora occorra domandarsi se la nomina vescovile non implicasse «una delimitazione in senso locale della figura e delle funzioni del notaio»³², essa è segno indubbio che l'autorità civile del vescovo, sebbene in crisi nel corso del XIII secolo, era stata, nei momenti di maggior espansione e consolidamento, decisamente importante, ampia e consistente.

Sappiamo che il conferimento della *licentia exercendi* prevedeva un giuramento di fedeltà da parte del ricevente³³. Per Ascoli, al riguardo – tranne una laconica ma comunque significativa, in quanto prima esplicita attestazione (maggio e giugno 1260) del conferimento, alla presenza di alcuni testi, dell'*officium notarie* da parte del vescovo Rinaldo III a due persone, contenuta in quello che dovrebbe essere un frammento di registro vescovile *ante litteram*³⁴ –, non disponiamo di testimonianze precise e dirette se non a partire dagli anni '30 del XIV secolo.

³⁰ Si consideri quanto riportato da FABIANI, *Ascoli nel Quattrocento* cit., I, p. 275 n. 19: «Dai *Bollari* risulta che i nostri Vescovi godevano questo privilegio per concessione imperiale (*auctoritas Dei et imperiali gratia nostrisque predecessoribus et successoribus ratione nostre Eccl. ab imperiali celsitudine attributa...* 13 maggio 1414, c. 119).»

³¹ Sulle *auctoritates* di carattere universale e su quelle, minori, che, per facoltà delegata da quelle, possono conferire le nomine notarili, si vedano (oltre alle indicazioni della Nicolaj sopra riportate) BATTELLI, *I notai «imperiali auctoritate»* cit., p. 222 e Id., *I notai pubblici* cit., pp. 64-65.

³² G.G. FISSORE, *Autonomia notarile* cit., pp. 54-57.

³³ Cfr. PETRONIO NICOLAJ, *Per una storia della documentazione* cit., p. 168; BATTELLI, *I notai «imperiali auctoritate»* cit., pp. 224-225; MEYER, *Felix et inclitus notarius*, pp. 51-69.

³⁴ ACAP, F, *Liber quartus*, c. 17r (p. 32) alle seguenti date: maggio 12 e giugno 8. Purtroppo i nomi degli investiti risultano di difficile lettura a causa del cattivo stato della pergamena. Sulla natura complessa del *Liber quartus*, formato dall'unione di unità eterogenee nate per essere conservate separatamente e di lacerti di registri più grandi si rimanda a Cameli, *Sulle tracce del «Liber catasti»* cit., e specialmente alle pp. 352-359. Per l'identificazione delle cc. 15r-20v come parte di un registro progressivo, seriale, d'ufficio, rinvio al mio saggio *Note di diplomazia vescovile duecentesca. Frammenti di registri nell'Archivio Capitolare di Ascoli Piceno*, in corso di stampa nella «Rassegna degli Archivi di Stato».

Proprio a questo periodo risalgono, infatti, i primi registri vescovili conservati in forma pressoché completa che contengono le numerosissime registrazioni delle attività svolte quotidianamente dai presuli per l'amministrazione e il governo della diocesi³⁵. Fra queste, alcune mostrano i vescovi nell'atto di concedere all'idoneo l'*officium notarie* e di investire lo *per pennale et calamum*, mentre questi giura sui santi Vangeli di *fideliter exercere* l'ufficio appena ricevuto³⁶.

Informazioni che, di natura diversa da quelle sin qui esaminate, rappresentano un'ulteriore prova e quasi la conferma esplicita, seppure *a posteriori*, dell'autorità e della legittimità con cui essi esercitavano quella specifica prerogativa. Ma soprattutto ci forniscono un dato interessante per comprendere meglio il complesso rapporto tra l'episcopato ed il notariato ascolani. Esse mostrano infatti un notaio che ha legato a filo doppio le sue vicende professionali all'episcopato: il notaio non è solo e semplicemente l'esecutore delle volontà documentarie dell'istituzione ecclesiastica di cui è al servizio o colui che fornisce all'episcopato le ragioni formali delle sue pretese giurisdizionali³⁷; ne è anche una 'creatura', che al rapporto con l'episcopato deve il proprio prestigioso ruolo all'interno della realtà cittadina³⁸.

³⁵ Sui registri vescovili ascolani, detti comunemente 'Bollari', vedi M. CAMELI, *Studi preliminari sui registri vescovili di Ascoli Piceno*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV)*. Atti del Convegno di Studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di A. Bartoli Langeli e A. Rigon, Roma 2003, pp. 373-401.

³⁶ Cfr., per esempio, ACV, Bollari, n. 1 (1330-1336), c. 19v: [a 1330] «Venerabilis pater et dominus dominus Raynaldus Dei gratia episcopus Esculanus concessit officium notarie Emidio Corradini et eum per pennale et calamum investivit, qui iuravit ad sancta Dei evangelia corporaliter tacto libro dictum officium fideliter exercere»; vedi anche c. 52r.

³⁷ Sul ruolo dei notai come 'tecnici del diritto', vedi G.G. FISSORE, *Vescovi e notai: forme documentarie e rappresentazione del potere*, in *Storia della Chiesa di Ivrea dalle origini al XV secolo*, a cura di G. Cracco, con la collaborazione di A. Piazza, Roma 1998, p. 868.

³⁸ FISSORE, *Vescovi e notai* cit., p. 869. Ma su questo tema resta fondamentale la sintesi di G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1971.

2. La duplice nomina in una 'Chiesa di frontiera'

La documentazione ascolana di provenienza ecclesiastica tramanda anche informazioni sull'attività di notai che vantavano altre fonti di nomina. E qui il panorama si fa davvero molto ampio.

Tenuto conto delle due supreme *auctoritates* e dei soggetti che, per facoltà delegata o per autorità acquisita, erano in grado di nominare notai pubblici, possiamo dividere gli autori della documentazione ascolana in due gruppi: i notai di nomina imperiale³⁹ e quelli con nomine apostoliche o comunque di tipo ecclesiastico.

Tra i primi troviamo quelli che nelle sottoscrizioni indicano di essere stati costituiti espressamente da un certo imperatore⁴⁰; quelli che dichia-

³⁹ Per quanto riguarda i notai costituiti da Federico II, vedi L. CIOTTI, *Federico II nelle fonti documentarie ascolane*, in «*Tabulae del Centro Studi Federiciani*», 23-24, anno XIII (giugno-ottobre 2001), pp. 145-158, in particolare pp. 155-158.

⁴⁰ *Manens a gloriosissimo Romanorum imperatore Henrico notarius constitutus*, anni 1199, 1212 e 1213 — ACAP, F, *Liber quartus*, c. 6r (p. 10), docc. 1 e 2 (si tratta di copie semplici in registro); SAM, III, 8 / t. II, DLXX.

Guillelmus (o *Guilielmus*) *a gloriosissimo Frederico Romanorum imperatore notarius constitutus*, che è anche *index ordinarius*, anni 1224, 1235, 1236, 1237, 1238 — Nell'ordine: ACAP, A, 11 (copia del 1224 autenticata da *Guilielmus*); SAM, IV, 20 / t. I, LXXII (copia autentica redatta da *Guilielmus* nel 1235); Roma, Archivio Capitolare S. Giovanni in Laterano, Perg., Q 4 A 4, edita in Auvray, *Les registres* cit., III, n. 5993, col. 487; ACAP, G, 2, cc. 1v-2r (originale in registro del 1237); ivi, F, *Liber quartus*, c. 5v (p. 9) doc. 1 e c. 31v (p. 61) (si tratta di due copie autentiche redatte da *Guilielmus* nel 1238); ivi, c. 6r (p. 10), docc. 1, 2 e 3 (sono tre copie semplici in registro redatte da *Guilielmus* che però non aggiunge l'autenticazione né il suo nome, ma solo il *signum*); ACAP, F, *Liber quintus*, per cui vedi Cameli, *Sulle tracce del «Liber catasti»* cit., pp. 351, 355-356 e n. 12.

Florius a serenissimo Friderico Romanorum imperatore notarius constitutus, a. 1226 — SAM, III, 24 / t. I, XLIV. È probabile si tratti dello stesso Florio che aveva redatto l'antigrafo da cui il suddetto *Guilielmus* nel 1235 trasse una copia autentica, cfr. SAM, IV, 20 / t. I, LXXII. Il nome di un *Florius notarius* senz'altra indicazione ricorre infatti tanto nella formula di *roboratio* dell'antigrafo quanto nella formula di autenticazione della copia dove *Guilielmus* dichiara, tra l'altro, di aver scritto «ex concessione michi facta a dicto Florio in sua ultima dispositione [...] sicut in protocollo ipsius Florii invenit».

rano di esserlo genericamente «imperiali auctoritate»⁴¹; quelli che più semplicemente si dicono notai pubblici⁴²; quelli che invece ricorrono alla semplice qualifica di *notarius*, senza ulteriori specificazioni⁴³; mentre non

Gualterius a gloriosissimo domino Friderico Romanorum imperatore notarius constitutus, a. 1228, 1233, 1235, 1238, 1240, 1241, 1242 — SAM, III, 28 / t. I, XLVIII (originale del 1228); Id., IV, 9 / t. I, LXI (originale del 1233); Id., IV, 18 / t. I, LXX (originale del 1235); ivi, IV, 32 e 33 / t. I, LXXXIV e LXXXV (originali del 1238); ivi, V, 1 / t. I, CVIII (originale del 1240); ivi, V, 6 / t. I, XCIII (originale del 1241); ivi, III, 26 / t. I, XLV (copia di *Gualterius* del 1242).

Bonaventura a serenissimo Friderico Romanorum imperatore notarius constitutus, a. 1247 — ACAP, F, *Liber quartus*, cc. 3v, 4v, 8v, 9v, 10v, 11v, 24r, 25r, 26v, 27r, 28r, 29r, 32r, 33r (copie di atti di omaggio e giuramenti di fedeltà fatti al vescovo Marcellino). Vedi anche Cameli, *Sulle tracce del «Liber catasti»* cit., pp. 354-355 e Ead., *Note di diplomatica vescovile* cit.

⁴¹ *Silvester imperiali auctoritate notarius constitutus*, a. 1240 — SAM, V, 2 / t. I, XC.

Guarnerius ab imperiali auctoritate notarius publicus constitutus, a. 1250 — SAM, II, 11 / t. I, XIV (sottoscrizione autentificativa ad una copia realizzata nel 1250).

Alleve ab imperiali auctoritate notarius, a. 1258 — ACAP, C, 8.

⁴² *Bartholomeus publicus notarius*, a. 1256 — ACAP, C, 6 docc. 1 e 2.

Paulus Amici notarius publicus constitutus, anni 1259, 1266, 1269, 1279, 1281, 1290 — rispettivamente: ASCA, ASA, P.II.1; ivi, V.IV.3; Id., O.IV.1 (si tratta di copie estratte nel 1301 da *Timideus Venture Marvi* da un probabile registro vescovile di *Paulus Amici*); SAM, VII, 27 / t. I, CXCVIII (originale del 1269); ACAP, C, 10 (originale del 1279); ASCA, ASA, V.IV.4 (anch'essa, come sopra, copia estratta da registro d'ufficio da *Timideus Venture Marvi* nel 1301); SAM, X, 6 / t. I, CCLXXXVII (originale del 1290). Su *Paulus Amici* come autore di registri vescovili, vedi CAMELI, *Note di diplomatica vescovile* cit.

Lambertus Petri Cataldi publicus notarius constitutus, a. 1282 — ACAP, C, 7.

Roçerius Gualterii Phylippi publicus notarius constitutus, a. 1289 — ACAP, C, 13.

Timideus Venture Marvi publicus notarius constitutus, anni 1296-1317 — Vedi *supra* per le copie estratte dal registro vescovile di *Paulus Amici*; inoltre SAM, XIII, 3 / t. II, CCCLI (originale del 1301); ASCA, ASA, V.IV.5, docc. 1, 2 e 3. Su questo notaio, che lavorò molto per la curia e fu ricompensato dal vescovo Rinaldo IV «per fidei devotionem et antiquam obsequiorum constantiam [...] quam erga nos et nostrum episcopatum habuim», si veda CAMELI, *Studi preliminari* cit., pp. 381-383 e ID., *Note di diplomatica vescovile* cit.

⁴³ *Petrus*, anni 1054, 1067, 1069 — ACAP, G, 1, doc. 1 (si tratta di una copia semplice); SAM, I, 2 / t. I, II (originale del 1067); ACAP, G, 1, doc. 2 (copia semplice).

Morico, a. 1101 — SAM, II, 2 / t. I, v.

Symeon, a. 1137 — *Carte di Fonte Avellana, I (975-1139)*, a cura di C. PIERUCCI e A. POLVERARI, Roma 1972, n. 186, pp. 399-401.

si hanno attestazioni esplicite di notai nominati da vicari e legati imperiali o da conti palatini, come pure accadeva altrove. Nel secondo gruppo identifichiamo: uno solo costituito direttamente da un pontefice⁴⁴; alcuni che dichiarano di essere stati nominati da legati papali e da rettori della Marca Anconetana⁴⁵; altri che adottano qualifiche diverse e problematiche⁴⁶, di uso antico o di nuova formulazione ma tutte comunque deno-

presbiter Giso notharius, a. 1210 — SAM, III, 3, c. 6v / t. I, XXX.

Tebaldus, a. 1213 — ACAP, F, *Liber quartus*, c. 30r (p. 58), doc. 2 (copia semplice in registro).

Berardus Pasqualis, a. 1256 — ACAP, C, 7 (copia del 1282).

⁴⁴ *Jacobus Raynaldi a dompno Innocentio IV papa notarius constitutus*, a. 1272 — SAM, IV, 19 / t. I, LXXI.

⁴⁵ Gli alti prelati da cui questi notai dichiarano di essere nominati sono il cardinale Sinibaldo Fieschi, rettore della Marca d'Ancona almeno dal febbraio 1235 al dicembre 1240 (futuro papa Innocenzo IV), per cui si veda una sintetica biografia in A. PARAVICINI BAGLIANI, *Cardinali di curia e 'familiae' cardinalizie dal 1227 al 1254*, I, Padova 1972, pp. 61-67, in particolare pp. 66-67, e il volume a lui dedicato da A. MELLONI, *Innocenzo IV. La concezione e l'esperienza della cristianità come regimen unius personae*, Genova 1990; e Pietro Capocci, che nel 1249 ricevette da Innocenzo IV, dapprima come rettore e pochi giorni dopo come legato, le quattro province dello Stato pontificio (Marca d'Ancona, Sabina, Campagna e Marittima e Ducato di Spoleto): A. PARAVICINI BAGLIANI, *Capocci, Pietro*, in *DBI*, 18, Roma 1975, pp. 604-608, in particolare p. 606, con ricca bibliografia nella quale sono indicati anche lavori specifici relativi alla legazione nella Marca d'Ancona. I notai sono:

Falco notarius a dignissimo Sinibaldo cardinale et Anconitane Marchie rectore, a. 1238 — SAM, IV, 34 / t. I, LXXXVI.

Baruncellus Iacobi notarius a domino Petro Capucio cardinali apostolice Sedis legato, a. 1253 — 59 SAM, VI, 14 / t. I, CXXXVI.

Ugo notarius constitutus a domino Petro cardinali apostolice Sedis legato, a. 1255, 1276 — SAM, VI, 18 / t. I, CXLIX; Id., VIII, 37 / t. I, CCXXXVI (due originali del 1276).

Berardinus a domino Sinibaldo cardinali notarius constitutus, a. 1257 — SAM, IV, 2 / t. I, LIV (copia del 1257 effettuata da *Berardinus*).

⁴⁶ BATELLI, *I notai pubblici di nomina papale* cit., pp. 63 e 67 (anche per il termine *auctoritate*). Battelli afferma anche, a p. 59, che «il significato e il valore delle singole qualifiche costituiscono tuttora un problema».

tanti una chiara nomina papale⁴⁷; in aggiunta, vi sono tutti gli altri notai, già considerati, costituiti dai vescovi ascolani.

Vale però forse la pena notare che, contrariamente alla prassi consueta indicata da Battelli per le nomine da parte di vescovi, non sembra che i presuli ascolani agissero per delega papale, quanto piuttosto, o più probabilmente, per facoltà ricevuta da imperatori o in qualche modo acquisita, almeno fino alla concessione di Gregorio IX del 1231. Si sa infatti che le deleghe papali a favore di vescovi erano diverse da quelle imperiali e avevano sempre limiti precisi: un numero contenuto di persone (da una a cinque) e l'obbligo di un esame⁴⁸. Il fatto che non si abbiano indizi di queste limitazioni, insieme alla constatazione che i presuli nominavano notai già prima della concessione pontificia, e che in questa non si faccia alcun riferimento a precedenti in tal senso, unitamente alla circostanza che la Chiesa ascolana ha sempre orbitato nella sfera imperiale piuttosto che in quella dell'autorità romana, spinge a credere che la *potestas faciendi notarios* spettasse ai vescovi di Ascoli per concessione imperiale o forse per appropriazione di fatto.

La delega papale è, invece, da ritenersi certa per i legati e i rettori, dal momento che essi, proprio in quanto funzionari direttamente dipendenti dal papa e da questi delegati per lo svolgimento di mansioni e compiti precisi, potevano averla ricevuta solo dalla Sede apostolica.

Riguardo ai notai imperiali vale la pena di puntualizzare alcuni aspetti: a parte quelli che espressamente dichiarano la nomina da parte di un imperatore e che risultano molto numerosi soprattutto per l'epoca di Federico II, e che comunque rientrano nel gruppo dei notai per autorità imperiale

⁴⁷ *Iohannes Coni Sancte Romane Ecclesie scriniarius*, che si dice anche *scriba comunis et iudex*, 1232 — SAM, IV, 7 / t. I, LIX

Bartholomeus Thomassii a Sede apostolica notarius publicus constitutus, a. 1263 — SAM, VII, 8 / t. I, CLXXIX (copia del 1263 di *Bartholomeus*); Id., VII, 9.

Petrus Morici de Plaga auctoritate apostolica notarius constitutus necnon notarius predicti domini episcopi, a. 1273. Si veda CAMELI, *Note di diplomatica vescovile* cit., n. 20.

⁴⁸ BATTELLI, *I notai pubblici di nomina papale* cit., p. 69. Per le deleghe imperiali vedi ID., *I notai «imperiali auctoritate»* cit., p. 224.

– per i quali si può ipotizzare una nomina diretta dell'imperatore durante i suoi passaggi nelle Marche –, è utile ricordare che la formula «*imperiali auctoritate*», frutto dello «sviluppo dottrinale determinato dal rinnovato studio del diritto romano e dall'insegnamento del diritto canonico all'Università di Bologna» e divenuta usuale proprio con Federico II⁴⁹, esprimeva il nuovo *status* del notaio, ora riconosciuto in grado di redigere atti di valore pubblico proprio in virtù dell'autorità conferitagli dai due poteri universali; il che ci spinge ad assimilare ai notai *imperiali auctoritate* quelli che più modestamente si definiscono notai pubblici, dove la qualifica *publicus* esprime appunto la facoltà di confezionare documenti aventi validità *erga omnes*.

Da ultimo, restano da considerare quei notai che si servono della sola qualifica *notarius* senza alcuna aggiunta. Essi sono numerosi soprattutto nella documentazione più antica, diminuendo vistosamente nei primi anni del Duecento, coerentemente con quella che è anche una caratteristica della restante produzione documentaria marchigiana⁵⁰. Secondo il Battelli «sembra che il termine *notarius* senza altra qualifica sia usato di regola da notai imperiali»⁵¹.

Data la particolare situazione documentaria ascolana, è arduo e di scarso riscontro tentare di appurare se i notai che erano al servizio dei vescovi lavorassero anche per altre istituzioni ecclesiastiche e per privati. Tuttavia, sulla base di alcuni dati a disposizione e della situazione verificata in altre aree si può affermare che, tranne forse per qualche rara eccezione, «il lavoro svolto presso la curia non assorbiva completamente l'attività dei notai [...] i quali rogavano non di rado per conto proprio o su commissione di altri enti ecclesiastici cittadini»⁵². Ma la vera ed inte-

⁴⁹ Ibidem, p. 222.

⁵⁰ Cfr. BATTELLI, *I notai «imperiali auctoritate»* cit., pp. 226 sgg.

⁵¹ Cfr. BATTELLI, *I notai pubblici di nomina papale* cit., p. 62.

⁵² Si consideri, per esempio, il caso di Verona, studiato da M.C. ROSSI, *I notai di curia e la nascita di una 'burocrazia' vescovile: il caso veronese*, in «Società e Storia», 95 (2002), pp. 1-33 (il virgolettato a p. 9); ma lo stesso accadeva, come è stato di recente provato, per «i notai con qualifica papale dei secoli XI e XII, che non facevano parte del personale della Curia Romana, ma esercitavano l'attività di notai a servizio di istituzioni pubbliche e di

ressante peculiarità della documentazione ascolana, analoga a quella di (poche) altre realtà marchigiane⁵³, riguarda quei notai che, nelle sottoscrizioni, dichiarano di derivare lo *status* notarile da due autorità⁵⁴: quella imperiale e quella vescovile. Si tratta dei già ricordati *Salimbene*, che fino al 1219 si definisce solo notaio vescovile e a partire dal 1231 «primo pontificalis aule notarius et postea a domino Friderico Romanorum serenissimo imperatore constitutus»; e di *Gentilis*, che nel 1237 e nel 1243 si qualifica «primo ab episcopo Petro, secundo a domino Friderico Romanorum imperatore notarius constitutus»⁵⁵.

I notai con duplice nomina, imperiale e apostolica piuttosto che specificamente vescovile, rappresenterebbero una caratteristica delle terre dell'Italia centrale appartenenti o gravitanti nell'orbita della Sede apostolica e quindi di quelle zone generalmente contese tra i due poteri universali, e l'indicazione delle due differenti autorità rispecchierebbe l'alternanza o la supremazia politica delle stesse sulle medesime terre⁵⁶. Ma se si eccettuano queste genericissime motivazioni, che sicuramente hanno un ruolo basilare nel determinare l'uso della duplice nomina da parte dei notai, poco si sa sulle condizioni e le diverse situazioni che concretamente hanno condotto all'affermarsi di una tale consuetudine, e soprattutto sugli effetti e le conseguenze che essa aveva ai fini dell'attività professionale dei singoli notai. Si è ipotizzato di recente che la menzione, nelle sottoscrizioni dei notai, di due diverse autorità legittimanti rifletta «la dinamica dell'avvicinarsi dei poteri ed il ruolo acquisito da Federico

privati, cioè svolgevano l'attività di notai a servizio del pubblico nel campo del diritto privato»: BATELLI, *I notai pubblici di nomina papale* cit., p. 60. Per rimanere nell'ambito ascolano, ma in un periodo più recente, si considerino alcune abbreviature contenute nei *bullari* vescovili trecenteschi che registrano transazioni tra privati.

⁵³ Grazie allo studio di BATELLI, *I notai «imperiali auctoritate»* cit., p. 226 n. 19, ci è noto l'analogo caso della città di Fermo.

⁵⁴ Cfr. BATELLI, *I notai pubblici* cit., p. 63, e ID., *I notai «imperiali auctoritate»* cit., p. 226.

⁵⁵ Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 16 e 18.

⁵⁶ La ricerca di Battelli (*I notai «imperiali auctoritate»* cit.), condotta su documentazione di alcuni archivi marchigiani e su edizioni di fonti relative al periodo di Federico II (da cui Ascoli è esclusa) non ha tuttavia individuato, con l'esclusione di Fermo, notai che dichiarino le due qualifiche.

rispetto all'autorità pontificia»⁵⁷; ovvero che indichi da una parte la nomina ricevuta da un'autorità, dall'altra il servizio svolto presso un'autorità diversa⁵⁸. Sebbene «anche per il notaio pubblico la nomina imperiale o pontificia avesse un significato personale di fedeltà o aderenza politica»⁵⁹, è probabile che, in una zona sottoposta a frequenti passaggi di controlli ed obbedienze politiche, la duplice nomina rappresentasse semplicemente una forma ulteriore di legittimazione dell'attività notarile e che rendesse questa valida in qualsiasi contesto politico e con qualsiasi potere dominante. Il riferimento, dunque, ad autorizzazioni e riconoscimenti ricevuti da autorità diverse in momenti diversi a seconda della supremazia dell'una o dell'altra, lascia intravedere la necessità, da parte del notaio, di garantire a priori la propria legittimità e serve, allo stesso tempo, per certificare la permanente validità della sua opera nel variare degli assetti di governo. D'altra parte, non vi era concorrenza o addirittura conflitto, nell'esercizio professionale, tra i notai imperiali e quelli apostolici: si trovano notai imperiali operanti a servizio di vescovi o di legati pontifici o di enti religiosi e – viceversa – notai papali che lavorano per la curia imperiale o per comuni notoriamente ghibellini⁶⁰, e si trovano ad Ascoli professionisti con duplice nomina che rogano indifferentemente per vescovi⁶¹, monasteri⁶², comune⁶³, privati.

⁵⁷ CIOTTI, *Federico II nelle fonti documentarie ascolane* cit., p. 157.

⁵⁸ BATELLI, *I notai «imperiali auctoritate»* cit., p. 230.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 224.

⁶⁰ BATELLI, *I notai pubblici* cit., p. 63 e ID., *I notai «imperiali auctoritate»* cit., p. 230.

⁶¹ *Salimbene primo pontificalis aule notarius et post[ea a domino Friderico Romanorum serenissimo imperatore constitutus, rogatus a predicto domino Rainaldo*, redige (nel palazzo vescovile) un atto che, sebbene richiesto da un privato, ha per oggetto un patto tra questi ed il vescovo Matteo: ACAP, F, *Liber quartus*, c. 7v (p. 13).

⁶² Un esempio fra tanti: di nuovo *Salimbene primo pontificalis aule notarius et postea a domino Friderico Romanorum serenissimo imperatore constitutus*, roga vendite, permute, donazioni di terre da parte di privati a favore del monastero di S. Angelo Magno e non solo: SAM, IV, 8 / t. I, LX; IV, 10 / t. I, LXIII; IV, 12 / t. I, LXVI; IV, 27 / t. I, LXXVIII.

⁶³ ACAP, F, *Liber quartus*, c. 5v (p. 9), doc. 1: *Gentilis primo ab episcopo Petro secundo a domino Friderico Romanorum imperatore notarius constitutus* scrive su richiesta di privati «et etiam dicti domini Iacobi potestatis, in palatio communis».

Ma il panorama non è ancora completo. Oltre alle sottoscrizioni notarili che uniscono qualifiche imperiali e apostoliche, vi sono quelle di notai che dichiarano due nomine provenienti entrambe da autorità ecclesiastiche, quali, in genere, il legato papale o il rettore della Marca ed il vescovo: si tratta dei già nominati *Gualterius* «a domino Henrico Marchie legato et ab episcopo Marcellino notarius constitutus» (1231, 1243, 1248)⁶⁴ e *Rozorius* «a domino Henrico apostolice Sedis legato et ab electo Marcellino Esculane ecclesie quondam episcopo notarius constitutus» (1238). Resta la difficoltà di individuare il motivo di queste due nomine: riflettono una situazione di concorrenza tra l'autorità apostolica, centrale e centralizzatrice, e quella vescovile, di dimensione locale⁶⁵?

3. I notai al servizio dei vescovi di Ascoli

Nell'assenza di specifiche fonti narrative, fiscali o contabili, notizie sui notai che lavoravano per l'episcopato ascolano derivano esclusivamente

⁶⁴ Si tratta senz'altro di Enrico da Parignano, rettore della Marca e legato almeno sin dal giugno 1229. Come ha dimostrato W. HAGEMANN, *L'intervento del duca Rainaldo* cit., p. 42 – con rimando al precedente ID., *Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer*, IV, *Tolentino (I)*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XLIV, 1964, pp. 200-201 e note 187 e 188 –, Enrico precedette quello che era invece unanimemente considerato dalla storiografia il primo rettore della Marca, vale a dire il vescovo francese Milo di Beauvais. Le attestazioni presenti in queste sottoscrizioni notarili ascolane concorrono dunque a sostenere e rafforzare, se mai ce ne fosse bisogno, le affermazioni dell'Hagemann. Alla luce di questo, occorre invece correggere quanto da affermato in Cameli, *Sulle tracce del «Liber catasti»* cit., pp. 366-367, dove accomunavo i notai *Gualterius* e *Gentilis* per il fatto di avere entrambe le nomine, imperiale ed ecclesiastica, ritenendo erroneamente che *Henricus* fosse un legato imperiale anziché apostolico.

⁶⁵ In altri termini: un riflesso diplomatico di quella 'contrapposizione' tra potere vescovile e *plenitudo potestatis* papale, legata anche alla mutata posizione del vescovo nella Chiesa rispetto al papa da Gregorio VII a Innocenzo III, o della distinzione tra *auctoritas* papale da una parte e *potestas* imperiale e vescovile dall'altra cui accenna NICOLAJ, *Note di diplomatica* cit., pp. 377-378.

dai documenti privati e dai cosiddetti documenti ‘semi-pubblici’⁶⁶ e, più specificatamente, vescovili. In maniera più precisa, come si è visto, esse sono desumibili per la quasi totalità dalle loro sottoscrizioni. Raramente, d’altra parte, i notai – ‘vescovili’ o meno – figurano nei documenti quali protagonisti dell’azione giuridica.

In questo breve paragrafo l’attenzione non sarà mirata, come è stato fatto per altre realtà cittadine, a cogliere i primi timidi segni di una struttura burocratico-cancelleresca né a rintracciare indizi di una dipendenza in senso funzionariale del notaio dalla curia vescovile, né ancora alla formazione dei notai al servizio dei vescovi presso una ipotizzabile scuola vescovile ascolana. Non si parlerà nemmeno, come è stato fatto per il caso ascolano in altra sede, di notai impegnati nella redazione di registri vescovili d’ufficio o di ‘famiglie’ di notai al servizio dell’episcopato (si vedano i casi di *Amicus* e *Paulus Amici*, di *Franciscus Magistri* e *magister Petrus Morici de Plaça*, o ancora di *Timideus Venture Marci* e *Franciscus Timidei Venture*)⁶⁷. Si cercherà di mettere in luce e tentare di illustrare, sulla base dei documenti sin qui analizzati e di quanto finora detto, quella che ci appare come una singolarità.

Nel considerare tanto i documenti vescovili *tout court*, vale a dire emanati dall’autorità vescovile con le modalità di volta in volta ritenute opportune (cancelleresche o notarili), quanto quelli pattizi, o sinallagmatici, stipulati cioè per volontà o consenso delle parti – una delle quali costituita dal vescovo –, un dato emerge nettamente, al di là di tutti i possibili distinguo di tipo formale o contenutistico: essi sono sorprendentemente redatti, in modo pressoché esclusivo – almeno stando alle sopravvivenze documentarie - da notai di nomina imperiale, e non, come sarebbe lecito aspettarsi, da quelli provvisti di nomina vescovile.

⁶⁶ La definizione è stata proposta da A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1987², p. 34; FISSORE, *Autonomia notarile* cit., p. 207, preferisce quella di «documenti notarili compositi». Sulla difficoltà di «adottare un criterio di selezione certo e univoco» e quindi di distinguere e classificare i vari documenti in tipologie nette e distinte, ha insistito PETRONIO NICOLAJ, *Per una storia della documentazione* cit., pp. 67-69.

⁶⁷ CAMELI, *Note di diplomatica vescovile* cit. e, su *Timideus*, *supra*, nota 42

Questi ultimi erano peraltro molto attivi nell'ambiente ascolano. Lo testimoniano numerosi documenti conservati nell'archivio del monastero di Sant'Angelo Magno: si tratta soprattutto di permute, vendite, donazioni di terre perfezionate tra privati o tra privati e il monastero. Ma in nessuno di essi figura il vescovo. Nell'unico caso che vede compresenti un vescovo e un notaio di nomina vescovile nei ruoli consueti di 'mandante' ed 'esecutore', quest'ultimo è affiancato da un notaio provvisto di nomina imperiale: è il caso della copia autentica di un diploma di Enrico VI, rilasciato nel 1193 al vescovo Rinaldo, commissionata dal successore Niccolò nel maggio del 1224. Autenticano la copia *Petrus ab episcopo Petro Esculano notarius constitutus*, che dichiara di agire *mandato domini N[icola] episcopi Esculani*, e *Guilielmus a gloriosissimo Frederico Romanorum imperatore notarius constitutus*⁶⁸.

Dunque, nonostante la non comune prerogativa del presule ascolano di creare notai, la produzione documentaria di provenienza e di diretto interesse vescovile è, nella sua totalità, frutto dell'opera di notai di autorità imperiale. Essi, in un primo periodo (seconda metà dell'XI secolo), usano per definirsi solo la qualifica *notarius* senz'altre specificazioni; poi, almeno dagli ultimissimi anni del XII secolo, compare, nettamente maggioritaria rispetto alle altre, la formula che prevede la menzione della nomina da parte di un certo imperatore:

- a. 1199: *a gloriosissimo Romanorum imperatore Henrico notarius constitutus*⁶⁹;
- a. 1224: *a gloriosissimo Frederico Romanorum imperatore notarius constitutus*⁷⁰;
- a. 1244: *Gualterius publicus notarius a domino nostro serenissimo imperatore Frederico Romanorum semper augusto, Ierusalem et Scicilie rege constitutus*⁷¹.

Dalla metà del XIII secolo, oltre a tale formula, i notai imperiali al servizio del vescovo impiegano, seppure piuttosto raramente, quella più ge-

⁶⁸ ACAP, A, 11a.

⁶⁹ ACAP, F, *Liber quartus*, c. 6r (p. 10), doc. 1.

⁷⁰ ACAP, F, *Liber quartus*, c. 6r (p. 10), doc. 3.

⁷¹ SAM, V, 17 / t. I, CX.

nerica di *imperiali auctoritate notarius*, seguita, in ordine di tempo, da quella di *notarius publicus*⁷².

Ma questi rogatari fanno sempre espressa e precisa menzione della *rogatio*, del *mandatum*, del *preceptum-preceptio*, o della *iussio* vescovile⁷³; menzione che viene declinata nei modi più vari, forse a rendere con esattezza la natura della richiesta e/o dell'ordine ricevuto:

- a. 1067: *Petrus notarius scripsit et subscripsi, domno Bernardo episcopo iubente*⁷⁴;
- a. 1101: *Morico notarius ex rogo de suprascriptus episcopus qui me scribere rogavit*⁷⁵;
- a. 1137: *Symeon notarius [...] rogatu Presbiteri episcopi*⁷⁶;
- a. 1213: *Tebaldus notarius a domino episcopo Petro rogatus*⁷⁷ e *Manens a gloriosissimo Romanorum imperatore Henrico notarius constitutus rogatus a suprascripto episcopo qui me scribere rogavit*⁷⁸;
- a. 1224: [...] *a gloriosissimo Frederico Romanorum imperatore notarius constitutus rogatu dicti domini episcopi*⁷⁹;
- a. 1226: *Florius a serenissimo Friderico Romanorum imperatore notarius constitutus rogatus a dicto domino Nycolao Esculano episcopo, qui me scribere et in publicam formam redigere rogavit*⁸⁰;
- a. 1237: *Guilielmus a gloriosissimo Frederico Romanorum imperatore iudex ordinarius et notarius constitutus rogatu dicti domini episcopi*⁸¹;
- a. 1238 (copia): *Guilielmus a gloriosissimo Frederico Romanorum imperatore iudex ordinarius et notarius constitutus rogatu et mandato domini Mathei venerabilis Esculani episcopi*⁸²;
- a. 1256: *Berardus Pasqualis notarius rogatu predicti venerabilis domini episcopi et prefatorum Capituli et cannonicorum dictorum*⁸³ e *Bartholomeus publicus notarius mandato dicti domini episcopi*⁸⁴;

⁷² Si veda, sopra, testo corrispondente alle note 49-51

⁷³ Sul diverso uso e sul diverso significato, con le conseguenti implicazioni sul ruolo professionale da una parte e funzionariale dall'altra, della notarile *rogatio* e della cancelleresca *iussio*, cfr. FISSORE, *Vescovi e notai* cit., pp. 893 sgg.

⁷⁴ SAM, I, 2 / t. I, II.

⁷⁵ SAM, II, 2 / t. I, V.

⁷⁶ *Carte di Fonte Avellana*, I (975-1139), a cura di C. PIERUCCI e A. POLVERARI, Roma 1972, n. 186, pp. 399-401.

⁷⁷ ACAP, F, *Liber quartus*, c. 30r (p. 58), doc. 2.

⁷⁸ SAM, III, 8 / t. II, DLXX.

⁷⁹ ACAP, F, *Liber quartus*, c. 6r (p. 10), doc. 3.

⁸⁰ SAM, III, 24 / t. I, XLIV.

⁸¹ ACAP, G2, cc. 1v-2r.

⁸² ACAP, F, *Liber quartus*, c. 31v (p. 61).

- a. 1258: *Alleve ab imperiali auctoritate notarius a predicto domino episcopo rogatus*⁸⁵;
 a. 1273: [*magister*] *Petrus Morici de Plaça auctoritate apostolica notarius constitutus et mandato venerabilis domini episcopi supradicti*⁸⁶ (finora, il solo notaio di nomina apostolica attestato al servizio dell'episcopato);
 a. 1279: *Paulus Amici notarius publicus constitutus scripsi et publicavi et omnibus predictis et singulis [interfui ?] et presens fui, rogatu et mandato dicti domini episcopi*⁸⁷;
 a. 1289: *Roçerius Gualterii Phylippi publicus notarius constitutus de mandato et licentia domini episcopi scripsi et publicavi*⁸⁸;
 a. 1301: *Timideus Venture Marci publicus notarius constitutus hiis omnibus interfui et rogatu et mandato domini episcopi supradicti predicta scripsi et in publicam formam reddegi*⁸⁹.

Unica eccezione in questo panorama piuttosto uniforme e, dunque, unico notaio al servizio dell'episcopato a dichiarare nomina e dipendenza vescovile è il già considerato *Aczolinus*, che si qualifica *episcopalis aule notarius*⁹⁰. Questi, tra il febbraio 1190 e l'ottobre 1192, confezionò per il vescovo Rinaldo una elegante e accurata *pagina constitutionis seu confirmationis*⁹¹, un *breve recordationis, quietationis et refutationis, pacti et promissionis*⁹² giuntoci in copia, e una solenne *pagina confirmationis* o *privilegium*⁹³ che ambisce ad imitare un privilegio papale. Anch'egli, nelle sottoscrizioni, fece chiaro riferimento all'ordine ricevuto dal vescovo.

⁸³ ACAP, C, 7.

⁸⁴ ACAP, C, 6 docc. 1 e 2.

⁸⁵ ACAP, C, 8.

⁸⁶ SAM, VIII, 18 (2 pergamene) / t. I, CCCXXXIV e CCXVII.

⁸⁷ ACAP, C, 10.

⁸⁸ ACAP, C, 13.

⁸⁹ SAM, XIII, 3 / t. II, CCCLI.

⁹⁰ Si veda sopra, testo corrispondente alla nota 12 e oltre, testo corrispondente alla nota 107.

⁹¹ ACAP, C, 1. Nella sottoscrizione: *Aczolinus episcopalis aule notarius et prefate ecclesiae clericus mandato predicti domini mei Rainaldi venerabilis Esculani episcopi qui me scribere et in publicam formam redigere precepit.*

⁹² ACAP, F, *Liber quartus*, c. 30r (p. 58), doc. 1. Nella sottoscrizione: *Aczolinus episcopalis aule notarius rogatu et mandato predicti domini episcopi et aliorum prescriptorum.*

⁹³ ACAP, C, 2. Nella sottoscrizione: *Aczolinus episcopalis aule notarius mandato predicti domini mei episcopi qui me eius notarium prefate ecclesie sacerdotem scribere et in publicam formam redigere precepit.*

Il ricorso pressoché esclusivo dei vescovi ascolani a notariato di nomina laica e imperiale pare, come già detto, singolare: perché servirsi di personale ‘altro’ quando si aveva a disposizione personale ‘proprio’, costituito nella sua funzione e nella sua autorità dagli stessi vescovi? Innegabilmente dev’esserci stato un nesso stretto tra autocoscienza vescovile e scelta di ‘persone pubbliche’ cui fare riferimento e ricorso. Quanto alle responsabilità della produzione documentaria, era ritenuto preferibile il richiamo ad un’autorità universale incontestata e incontestabile, qual era senza dubbio l’Impero, e il ricorso ai suoi funzionari, da esso dipendenti o costituiti.

Ed è proprio ai notai imperiali che i vescovi di Ascoli chiedono di confezionare i loro documenti, vale a dire tutti quelli che essi desideravano fossero dotati di validità *erga omnes* e non solo all’interno del ristretto ambito locale, entro cui invece operavano massicciamente – come risulta dalle carte di S. Angelo Magno – anche i notai di nomina vescovile. Per i negozi giuridici dei vescovi e i relativi documenti, viceversa, il ricorso a notai di autorità imperiale sembrava fornire garanzie maggiori rispetto a quello offerto dall’impiego di notai ‘vescovili’.

4. *Ne clerici sint tabelliones*

Altro capitolo della peculiare storia dei rapporti tra Chiesa ascolana e notariato è quello introdotto dalla decretale *Sicut te accepimus* di Innocenzo III del 26 novembre 1211⁹⁴. Con questa, indirizzata al vescovo di Ascoli, il pontefice, per la prima volta nella storia della Chiesa, vietava espressamente ai chierici l’esercizio della professione notarile⁹⁵. Vale la pena di ripercorrere brevemente, ricorrendo a Petrucci, le circostanze che porta-

⁹⁴ MIGNE, *Patrologia Latina*, 216, coll. 486-487.

⁹⁵ E. PETRUCCI, *An clerici artem notariae* cit., pp. 570-573. In questo, che è l’unico saggio – a mia conoscenza – che tratti in modo ampio ed esclusivo lo specifico problema della liceità o meno dell’esercizio della professione notarile da parte di ecclesiastici, viene anche ricostruita la vicenda ascolana che diede origine alla decretale innocenziana.

rono Innocenzo III ad emanare questo provvedimento. «Il cardinale vescovo di Ostia Ugolino dei Conti di Segni (il futuro papa Gregorio IX), avendo trovato che nella città di Ascoli i chierici rogavano atti privati, ordinò al vescovo di scomunicare i preti, i diaconi e i suddiaconi che esercitavano il *tabellionatus officium* e coloro *qui ab illis publica reciperent instrumenta*. Il vescovo di Ascoli obbedì, ma poi, sempre per ordine del cardinale di Ostia, fece un'eccezione per i suddiaconi, ritenendo opportuno consultare la Santa Sede su tutta la questione. Innocenzo III si comportò con molta cautela. Evitò innanzitutto di comminare o far comminare dai vescovi sentenze di scomunica, come forse troppo frettolosamente aveva fatto il cardinale vescovo di Ostia; in secondo luogo ricondusse il problema nei termini di una professione, che era o poteva essere fonte di guadagno per il chierico che la esercitava. Rispose così al vescovo di Ascoli di interdire l'esercizio della professione notarile ai chierici *in sacris ordinibus constitutis* con un provvedimento che toccava direttamente la fonte del loro *stipendium* ecclesiastico. Il vescovo, cioè, doveva eventualmente costringere i chierici notai ad abbandonare l'esercizio della professione, con la revoca dei benefici ecclesiastici di cui godevano»⁹⁶.

La decretale innocenziana, entrata qualche anno dopo a far parte della collezione ufficiale delle Decretali di Gregorio IX, compilata negli anni 1230-1234 da Raimondo di Peñafort⁹⁷, rientrava in una lunga e densa tradizione di provvedimenti legislativi, avviata da alcuni capitolari carolingi e ottoniani. Non erano questi però divieti generali per gli ecclesiastici di redigere documenti privati, quanto piuttosto limitazioni sia nei riguardi di determinate 'categorie' di chierici sia nei riguardi dell'ambito della loro attività⁹⁸.

Il divieto fu poi sancito dal II concilio Lateranense (1139) e in seguito attenuato dal III (1179), almeno per i suddiaconi e i chierici degli ordini

⁹⁶ *Ibidem*, pp. 570-571.

⁹⁷ *Ibidem*, p. 574. Vedi *Decretales d. Gregorii papae IX*, lib. III, tit. L (*Ne clerici vel monachi*), cap. VIII: E. FRIEDBERG, *Corpus iuris canonici*, II (*Decretalium collectiones*), Lipsia 1879 (= Graz 1959), col. 659.

⁹⁸ PETRUCCI, *An clerici artem notariae* cit., pp. 562-569.

minori privi di benefici e dunque non in grado di sostentarsi con i beni della Chiesa⁹⁹. Questa stessa distinzione sembra emergere anche da una valutazione attenta del tenore della decretale di Innocenzo III, ove si lascia intendere che «i chierici notai, privi o privati dei benefici ecclesiastici, potessero legittimamente esercitare il notariato come mezzo di sostentamento»¹⁰⁰.

L'attività notarile, in sostanza, non era ritenuta sconveniente in sé, e quindi il papa non ne vietò l'esercizio in modo assoluto. Probabilmente Innocenzo III intendeva evitare, per motivi di opportunità sociale e religiosa, che i chierici notai preferissero la professione ai benefici ecclesiastici, ma lasciava comunque all'autorità ecclesiastica locale la libertà di scegliere il modo di procedere in casi analoghi, tenendo probabilmente conto della varietà delle situazioni locali e personali¹⁰¹.

Comunque sia, l'interpretazione di questa disposizione rimase arbitraria e soggetta alle più varie opinioni. Basta vedere i commenti e le glosse di alcuni decretalisti che hanno dedicato attenzione alla disposizione innocenziana per rendersi conto di come discordino tra loro in più punti, spaziando da un'interpretazione di tipo più spiccatamente pratico-operativo condotta sul piano positivo e sociale ad una, invece, di indirizzo più problematico e maggiormente attenta all'aspetto teologico e dogmatico¹⁰².

Ma dato importante, da prendere in considerazione in questa sede, è che il diritto regolava una prassi ormai diffusa: gli atti privati rogati da ecclesiastici andavano gradatamente scomparendo e il notariato ecclesiastico – una volta che si era posto il problema dell'illiceità dell'esercizio della professione notarile da parte dei chierici e che nell'opinione pubblica si era diffusa la convinzione che tale attività rientrasse tra quelle incompatibili con lo stato clericale – era decisamente in via di superamento. Esso veniva infatti gradualmente sostituito da quello laico e, con l'inizio del

⁹⁹ *Ibidem*, p. 557.

¹⁰⁰ *Ibidem*, p. 571.

¹⁰¹ *Ibidem*, p. 573.

¹⁰² *Ibidem*, pp. 574-597.

XIV secolo potrà considerarsi – con la significativa eccezione di Venezia – ormai avviato al suo definitivo tramonto¹⁰³.

Agli inizi del XIII secolo, ad Ascoli, ma non solo¹⁰⁴, i chierici *in sacris*¹⁰⁵ esercitavano pubblicamente la professione notarile. La documentazione ci tramanda i nomi di due chierici notai: *Azzolinus* e *Giso*. Quest'ultimo confeziona e sottoscrive, nel giugno del 1210, una vendita di terre a favore di un piccolo ospedale sito fuori città e si qualifica come *presbiter*¹⁰⁶. Ma più interessante è sicuramente il caso di *Azzolinus*, di cui abbiamo modo di ricostruire parte della carriera ecclesiastica. Di lui si conservano tre documenti datati rispettivamente febbraio 1190, gennaio 1192 e ottobre 1192¹⁰⁷, tutti rogati su mandato del vescovo ascolano. Nel primo, sottoscrivendosi, Azzolino si definisce *episcopalis aule notarius et prefate aecclesie clericus*, mentre nell'ultimo tiene immutata la formula *episcopalis aule notarius* e si dichiara, facendo riferimento alla *iussio* vescovile, «eius notarius prefate aecclesie sacerdos».

Per una coincidenza cronologica forse casuale ma forse anche significativa – si ricordi che la decretale innocenziana data all'anno 1211 ma fa riferimento, senza specificare, a fatti avvenuti precedentemente – non si è a conoscenza, per il momento, di documenti redatti da ecclesiastici in data posteriore a quello sopra menzionato del 1210 del *presbiter* Giso. Si deve credere che il provvedimento papale sia stato repentinamente accol-

¹⁰³ *Ibidem*, pp. 570 e 598.

¹⁰⁴ Ci si riferisce, sulla scorta delle informazioni fornite da PETRUCCI, *An clerici artem notariae* cit., *passim*, a Venezia, al Piemonte, alla Savoia, ma anche a Bologna. Si consideri inoltre il caso della Corsica, per cui si rimanda senz'altro ai lavori di S. P. P. SCALFATI, *Le notariat corse au moyen âge d'après les chartiers monastiques* e *L'evoluzione del notariato nella Corsica medioevale (secoli XI-XIV)*, ora entrambi raccolti in *Corsica Monastica. Studi di storia e di diplomazia*, Ospedaletto 1992, rispettivamente alle pp. 221-254 e 255-266.

¹⁰⁵ Si veda la glossa di Innocenzo IV all'espressione *in sacris*, riportata da PETRUCCI, *An clerici artem notariae* cit., pp. 575-576: vi si precisa che il divieto di esercitare il notariato non riguarda i chierici che hanno ricevuto solo gli ordini minori. Cfr. INNOCENTII IV PONTIFICIS MAXIMI, *In quinque libros Decretalium*, Venetiis 1578, f. 190, cap. VIII.

¹⁰⁶ Cfr. SAM, III, 3, c. 6v / t. I, XXX. Si tratta dell'ospedale di S. Emidio *de Folca*, che sorgeva nei pressi di *castrum Ceresia*, nel territorio dell'attuale località di Valle Castellana.

¹⁰⁷ Vedi sopra, nota 12 e testo corrispondente alle note 91-93.

to? O che si tratti soltanto di una casualità dovuta alla non felice situazione documentaria ascolana?

Ad ogni modo, è un dato che, aldilà della consueta ma tutt'altro che netta ed universalmente valida diversificazione riscontrabile nella produzione documentaria delle Chiese e degli enti ecclesiastici dei secoli XI e XII a seconda della diversa natura degli atti – redazione di documenti di carattere patrimoniale affidata generalmente a notai laici e di atti solenni a notai ecclesiastici oppure 'vescovili'¹⁰⁸ –, l'attività notarile da parte di ecclesiastici, nelle città italiane, venga rapidamente scemando a tutto vantaggio del notariato cittadino laico¹⁰⁹. Sappiamo che a Padova dalla metà circa del secolo XI i documenti vescovili sono redatti da notai cittadini¹¹⁰, che ad Asti, probabilmente dalla seconda metà del secolo XII e contrariamente ai secoli precedenti, la cancelleria funziona essenzialmente ad

¹⁰⁸ Dove per 'vescovili' s'intendano, sulla scorta di quanto suggerisce Giovanna Nicolaj, notai laici, partecipi da un punto di vista culturale e sociale del ruolo egemone svolto in città dal vescovo (*Per una storia della documentazione* cit., pp. 129-130). Per Torino si veda CANCIAN, *Fra cancelleria e notariato: gli atti dei vescovi di Torino (secoli XI-XIII)*, in *La memoria delle chiese* cit., pp. 193-194 e n. 57; per Ivrea, FISSORE, *Vescovi e notai* cit., p. 873 sgg., dove però la situazione risulta più sfumata (si considerino, ad esempio, le cosiddette «strutture ibride»).

¹⁰⁹ Cfr. PETRONIO NICOLAJ, *Per una storia della documentazione* cit., pp. 155 e 168 e NICOLAJ, *Note di diplomatica* cit., pp. 382-386, dov'è proposta una dinamica del rapporto vescovi-città, cui soggiace anche il rapporto vescovi-notai, cronologicamente distinta in tre fasi: dopo un'iniziale incontro che è anche un «identificarsi [del vescovo] con la città stessa» (fine sec. X o primi del Mille e quarto o quinto decennio del sec. XII), si verificherebbe «un qualche distacco fra vescovi e città» (seconda metà del sec. XII e terzo o quarto decennio del sec. XIII) e poi di nuovo, con il pieno sec. XIII, un sodalizio stretto; e anche A. BARTOLI LANGELI, *Il notariato*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno internazionale di studi (Genova – Venezia, 10-14 marzo 2000), a cura di G. Ortalli e D. Puncuh, Genova-Venezia 2001 [= «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLI/1, 2001], pp. 73-101, in particolare p. 76, dove si afferma, a proposito della «nuova e laicissima figura» del notaio, che nel XII secolo «la cultura istituzionale italiana eliminò le residue responsabilità chiericali nella documentazione».

¹¹⁰ PAGNIN, *Note di diplomatica* cit., pp. 19-20

opera di notai laici¹¹¹, che a Ravenna i tabellioni cittadini nel secolo XII si sostituiscono nel vescovado ai notai ecclesiastici¹¹² e che a Bologna l'ultimo notaio ecclesiastico è attestato negli anni 30 del XII secolo¹¹³.

5. Conclusioni: i 'notai vescovili' ascolani

A parte le perplessità espresse da Giovanna Nicolaj sull'opportunità della definizione di 'notai vescovili'¹¹⁴, con tutto ciò che essa implica a livello di percorso formativo e cultura grafica, nel caso del rapporto tra notai e Chiesa ascolana che si è tentato qui di abbozzare rimangono certo molti altri aspetti da considerare. Sarebbe opportuno studiare più da vicino e con taglio maggiormente individualizzato i notai che lavorarono per i vescovi e la loro produzione, oppure indagare le tappe di un progressivo costituirsi di una cancelleria episcopale «intesa come ufficio indipendente, più o meno complesso, creatore e depositario di una propria

¹¹¹ Cfr. FISSORE, *Problemi della documentazione* cit., p. 90, con precisazioni cronologiche a p. 93.

¹¹² Cfr. G. RABOTTI, *Osservazioni sullo svolgimento del notariato a Ravenna tra XI e XII secolo*, in *Studio Bolognese e formazione del notariato*, Milano 1992, pp. 159-182, ora anche in *La memoria delle Chiese* cit., pp. 113-130, p. 129.

¹¹³ G. CENCETTI, *Note di diplomatica vescovile bolognese dei secoli XI-XIII*, già in *Scritti di paleografia e diplomatica in onore di V. Federici*, Firenze 1945, pp. 157-223, e ora in *La memoria delle Chiese* cit., pp. 131-179, p. 175. Ma si considerino anche le eccezioni: ben noto è il caso di Venezia, dove la funzione notarile era di norma conferita ai chierici e dove, anzi, «occorreva 'essere' chierico per 'fare' il notaio» (BARTOLI LANGELI, *Il notariato* cit., anche per il rimando alla precedente bibliografia su documentazione e notariato veneziani); oppure quello corso, dove il prete-notaio continuò ad essere attivo per tutto il XIII secolo e parte del successivo (SCALFATI, *Le notariat corse* cit., soprattutto pp. 229-232; ID., *L'evoluzione del notariato*, pp. 262-263); e quello subalpino, al cui riguardo si veda A. OLIVIERI, *Per la storia dei notai chierici nel Duecento: il caso del Piemonte*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, Genova 2003 [= «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLIII (CXVII)/I], pp. 701-738 (distribuito in formato digitale da «Scrineum» al seguente URL: <http://scrineum.unipv.it/scrineum/biblioteca/Olivieri-Costamagna.zip>).

¹¹⁴ PETRONIO NICOLAJ, *Per una storia della documentazione* cit., pp. 129-130.

prassi»¹¹⁵; valutare – come pure è stato fatto di recente – se il prevalere, dal punto di vista numerico, delle nomine imperiali sia una spia del maggior potere politico esercitato dall'Impero e da Federico II in sede locale¹¹⁶, oppure ancora ricercare le tracce dell'esistenza di una scuola cattedrale o eventuali indizi delle modalità di formazione e reclutamento del notariato cittadino e vescovile in particolare, la sua provenienza e la sua formazione culturale; capire se i notai vescovili ebbero una funzione di avanguardia sperimentale nella cultura scritta urbana¹¹⁷. Mancano tuttora studi sui prodotti documentari e sui principali aspetti di diplomazia vescovile locale, e manca quindi la possibilità di ricostruire, come è stato fatto per altre realtà italiane (Arezzo, Città di Castello, Verona, Genova, Asti, Torino, Ivrea,) l'eventuale legame tra le forme documentarie e la progressiva costituzione dell'egemonia vescovile e se dunque la documentazione fu concepita ed usata dal vertice ecclesiastico come strumento fondamentale del suo governo¹¹⁸.

Qualche dato, tuttavia, può essere offerto almeno per quanto riguarda la prassi documentaria della Chiesa ascolana. Si è detto altrove che essa doveva essere in possesso di un *Liber catasti* e che l'uso di documentare su registri ricognizioni di beni, diritti e proprietà e di registrarle su fascicoli rimandava sì ad una pratica di attestazione e quindi di riaffermazione di *iura et possessiones*, ma anche ad un'attività amministrativa finalizzata alla gestione corrente ed ordinaria, quindi al governo della diocesi¹¹⁹; si sono visti, a partire dagli anni Trenta del Trecento, i primi registri vescovili nei quali si ritrova la registrazione e verbalizzazione di ogni atto compiuto dal presule nell'esplicazione quotidiana della sua attività di governo, spirituale e temporale¹²⁰; infine, è stato dimostrato come già dai primi decenni

¹¹⁵ *Ibidem*. Per Città di Castello cfr. MERLI, «*Qui seminat spiritualia*» cit.; si appuntano più in generale sul rapporto tra forme documentarie e rappresentazione del potere vescovile i lavori di Fissore sulla Chiesa di Asti e su Ivrea.

¹¹⁶ BATTELLI, *I notai «imperiali auctoritate»* cit., p. 232.

¹¹⁷ CANCIAN, *Introduzione. Scrivere per conservare, scrivere per agire: attività documentaria delle chiese cittadine nei secoli IX-XIII*, a *La memoria delle Chiese* cit., p. 11.

¹¹⁸ PETRONIO NICOLAJ, *Per una storia della documentazione* cit., p. 142.

¹¹⁹ CAMELI, *Sulle tracce del «Liber catasti»* cit., pp. 368-376.

¹²⁰ CAMELI, *Studi preliminari* cit..

del XIII secolo la Chiesa ascolana usasse servirsi di vari tipi di ‘registri d’ufficio’ con caratteristiche specifiche e definite e finalità ben individuabili¹²¹. Se si considerano poi le lunghe liste di giuramenti di fedeltà e atti di omaggio resi dagli abitanti della città e del comitato ai vari presuli, i fascicoli contenenti copie di documenti più antichi e i vari frammenti di unità documentarie più grandi (forse libri, registri, o semplicemente fascicoli) oggi rilegati a formare il *Liber quartus*¹²² della sezione F dell’Archivio Capitolare di Ascoli Piceno – e che rimandano suggestivamente a pratiche di registrazione che dovevano essere usuali ma che sono andate perdute –, si può ipotizzare anche per Ascoli uno strettissimo rapporto tra istituzione vescovile e notariato, che può, nella sua biunivocità, aver influenzato e determinato le forme documentarie¹²³.

Se dunque, per la realtà italiana, quello del rapporto stretto tra città e notai è un dato ormai abbondantemente provato¹²⁴, così come per alcune situazioni è stata riconosciuta l’efficacia della professionalità notarile co-

¹²¹ CAMELI, *Note di diplomatica vescovile* cit..

¹²² Su questo macro-fascicolo, nato dal condizionamento di fascicoli, a sé stanti e in sé compiuti, e di unità e frammenti provenienti da registri e quaderni forse perduti, e di cui si raccomanda ancora uno studio approfondito volto a riconoscere e valorizzare l’estrema ricchezza di un ‘codice’ così composito, ma anche indispensabile per conoscere la storia dell’episcopato e della città di Ascoli, si veda CAMELI, *Sulle tracce del «Liber catasti»* cit. e ora anche ID., *Note di diplomatica vescovile duecentesca* cit..

¹²³ Si veda, ad esempio, quanto rileva per Ivrea FISSORE, *Vescovi e notai* cit., in particolare pp. 890-893.

¹²⁴ In questo senso si vedano i vari contributi, in gran parte qui citati, di Costamagna, Nicolaj, Fissore, Bartoli Langeli. Di quest’ultimo si legga anche la recente sintesi *Il notaio*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIV)*. Atti del XVII convegno internazionale di studi (Pistoia, 14-17 maggio 1999), Pistoia 2001, pp. 23-42, con conclusioni innovative, che potrebbero contribuire al cambiamento della *opinio communis* sulla storia del notariato italiano, sin qui considerato una ‘autonomia’ parallela a quella delle città. Bartoli Langeli invita infatti a ripensare la formazione delle due istituzioni di Comune e notariato non più solo come processi separati, e ipotizza che il fattore «decollo del notariato» possa stare fuori del notariato stesso, cioè «nelle città che si fanno Comune», e che dunque l’autonomia notarile possa essere vista come un aspetto dell’autonomia cittadina (pp. 41-42).

me base e supporto alla varia attività dei vescovi¹²⁵ e la concretezza del contributo offerto dai notai al processo di costruzione dell'identità e della memoria delle istituzioni vescovili¹²⁶, per Ascoli si può affermare, allo stato, che l'attività documentaria notarile era principalmente collegata alla gestione patrimoniale e amministrativa e verosimilmente aderente alle necessità di questa.

I notai al servizio dei vescovi erano impiegati non solo nell'opera di redazione e confezione di documenti, e, già nel Duecento, in quella di verbalizzazione dell'attività corrente del presule e della sua curia, ma anche, in buona misura, nella gestione della documentazione inerente le proprietà, i diritti feudali e l'amministrazione dei beni dell'episcopato¹²⁷. Queste sono infatti le materie più documentate; scarse le scritture relative agli affari più propriamente spirituali (per il secolo che c'interessa abbiamo qualche documento relativo a conferimenti di chiese con relativa cura d'anime, fondazione di edifici di culto, traslazioni di altari, determinazioni di confini parrocchiali, provvedimenti e costituzioni rilasciate dai vescovi per la vita nei monasteri e nelle istituzioni canonicali), mentre del tutto inesistenti, almeno fino al 1375¹²⁸, sono resoconti, decisioni e costituzioni sinodali e relazioni di visite pastorali. Allo stesso modo, nessuna testimonianza resta circa l'attività del tribunale vescovile¹²⁹, se si eccettuano, per il Duecento, alcune sparute attestazioni di *inquisitiones* riguar-

¹²⁵ Cfr. soprattutto MERLI, «*Qui seminat spiritualia*» cit., per Città di Castello e ROSSI, *I notai di curia* cit., per Verona.

¹²⁶ Si veda da ultimo ROSSI, *I notai di curia* cit., p. 2 con rinvii ai lavori contenuti nel volume *La memoria delle Chiese* cit. e a FISSORE, *Vescovi e notai* cit..

¹²⁷ ROSSI, *I notai di curia* cit., p. 29; A. ROVERE, *Libri «iurium - privilegiorum, contractuum - instrumentorum» e livellari della Chiesa genovese (secc. XII-XV)*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n. s., XXIV/I (1984), pp. 105-170, a proposito dell'attività documentaria della Chiesa genovese, p. 110.

¹²⁸ A questa data risalgono i primi documenti relativi ad un sinodo diocesano e all'anno successivo le prime costituzioni capitolari conservate. Cfr. ACAP, F, rispettivamente *Liber duodecimus* e *Liber primus*.

¹²⁹ L'unico registro sopravvissuto, risalente agli anni 1446-1448, sembrerebbe attestare l'esistenza di un'intensa attività giudiziaria, con produzione di registri, purtroppo quasi completamente perduta. Cfr. ACV, *Quaternus processum (1446-1448)*.

danti, sembra, materia disciplinare nonché una registrazione isolata dell'escussione di testi per una causa matrimoniale.

Dunque i notai, provvedendo con la loro opera a fornire «tutti gli atti che permettevano l'ordinata conduzione della diocesi»¹³⁰, garantivano al potere vescovile la saldezza della sua presenza patrimoniale e istituzionale, la razionalizzazione ed ottimizzazione della gestione delle risorse documentarie – di cui il *liber catasti*, ma anche i registri d'ufficio di vario tipo, possono essere considerati un esempio – e un efficace supporto di tipo giuridico che si traduceva nell'adozione di scelte formali funzionali all'affermazione e al mantenimento della sua autorità. Un'opera certo soddisfacente e rispondente alle loro necessità, se si considera che i presuli continuarono ancora per secoli a servirsi di notai pubblici¹³¹, facendone spesso funzionari personali o comunque legati professionalmente in modo esclusivo alla curia episcopale.

Ciò che in definitiva si può affermare con certezza, almeno per il caso ascolano, è che i notai hanno agito, nello svolgimento delle loro mansioni, cercando di assecondare l'esigenza e la chiara volontà dei presuli di non uniformarsi alle pratiche consuete di documentazione, di differenziare, nel *gurgite vasto* di prodotti e soluzioni documentarie coeve, i loro documenti e quindi di porsi in modo solenne ed eminente rispetto al panorama documentario esistente; dando vita a prodotti intermedi tra lo stile notarile e quello cancelleresco – quelli che da Gian Giacomo Fissore sono stati definiti «strutture ibride» o «documenti compositi»¹³² – che nell'unicità e novità delle soluzioni adottate potessero dar conto

¹³⁰ La citazione è da ROSSI, *I notai di curia* cit., pp. 16-17 e n. 63 che rimanda ad A. TURCHINI, *Vescovi e governo della diocesi in Romagna dal trecento al primo cinquecento*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*. Atti del VII Convegno di storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 settembre 1987), a cura di G. De Sandre Gasparini, A. Rigon, F. Trolese, G. M. Varanini, Roma 1990, pp. 395-428, pp. 421-422, anche per la lunga serie, tratta dal sinodo provinciale ravennate del 1317, delle scritture di cui era responsabile il notaio di curia.

¹³¹ Sull'efficienza burocratica ed amministrativa attribuita ai vescovi del Quattro e Cinquecento e sull'idea che i loro presupposti vadano cercati proprio nelle curie e nelle cancellerie episcopali del XIV secolo si veda ROSSI, *I notai di curia* cit., pp. 2-3.

¹³² FISSORE, *Vescovi e notai* cit., p. 881 e ID., *Autonomia notarile* cit., p. 207.

dell'eminenza dei 'committenti'. Nebulosi ed incerti restano invece, per il momento, gli influssi e le ripercussioni che il prestigio del legame privilegiato con il vescovo può aver esercitato sullo sviluppo, da parte del notariato, di un proprio profilo culturale e sul consolidamento della sua collocazione sociale e politica.